

# **ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E AERONAUTICO STATALE FABIO BESTA”**



RAGUSA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzione Generale Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO BULLISMO E CYBERBULLISMO**

**Integrazione al Regolamento d'Istituto**

**a.s 2018-2019**



**ALLEGATO AL DOCUMENTO**

**“ Politica d' Istituto per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo”**

## **Premessa**

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa in materia :

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di Corresponsabilità*”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*”;

- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo. MIUR, ottobre 2017.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, il regolamento d'istituto (titolo 3 artt. 1-2-3-4) e il presente **Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

## **RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE**

### ***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e una commissione antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### ***IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"***

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*".

### ***IL COLLEGIO DOCENTI***

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

## ***IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE***

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## ***IL DOCENTE***

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

## ➤ ***GENITORI***

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

## ***GLI ALUNNI***

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;

- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

## DEFINIZIONE DI “CULPA”

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

### a) Culpa del bullo minore :

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse , ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

### b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

## OBBLIGHI DEL DOCENTE

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**. Nel caso di reato sarà dato avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Gli obiettivi prioritari del processo sanzionatorio messo in atto dall' istituzione scolastico nei confronti dell' alunno responsabile di atti di bullismo/cyber bullismo sono lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

**Il provvedimento disciplinare in ogni caso dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.**

### **SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Se al fenomeno di bullismo o cyber bullismo, è collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) il Dirigente Scolastico non potrà omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

<b>PRIMA FASE analisi e valutazione dei fatti</b>	<b>Soggetti responsabili e attori coinvolti:</b>	<b>Azioni</b>
	coordinatore di classe insegnante di classe Referente Bullismo eventuali altri educatori	Raccolta di informazioni sull'accaduto Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è <i>importante astenersi dal formulare giudizi</i> ; è piuttosto necessario <i>creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto</i> che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).
<b>SECONDA FASE Risultati sui fatti oggetto di indagine</b>	coordinatore di classe insegnante di classe Referente Bullismo	Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive: si apre un protocollo con uso di apposita modulistica;

	Dirigente scolastico eventuali altri educatori	vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
<b>TERZA FASE azioni e provvedimenti</b>	<p>-Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe</p> <p>-convocazione formale dell'alunno e dei genitori del bullo/cyber bullo*</p> <p>-possibile denuncia autorità giudiziaria e forze di polizia</p> <p><i>*: Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.</i></p>	<p>-Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile</p> <p>-Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)</p> <p>-Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove</p> <p>-Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo - cyberbullo</p> <p>-Valutazione di un intervento disciplinare, secondo la gravità</p>

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, sarà possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

	<b>INFRAZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTI E SANZIONI</b>
<p><b>Rispetto degli altri</b> Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p> <p><i>Qualora avvenga la diffusione e la condivisione di contenuti offensivi e lesivi della dignità attraverso smartphone, tablet, social network, servizi messaggia istantanea, ecc, le predette infrazioni assumono caratteristica di comportamenti GRAVI per il rischio di emulazione da parte di altri studenti</i></p>	<p>-Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti -Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p>	<p>-infrazione ritenuta lieve: intervento educativo -infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg -infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</p> <p>-Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>
	<p>-Minacce implicite o esplicite nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola -Ricorso alla violenza all'interno di una discussione -Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; -Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui; -Propaganda e teorizzazione di discriminazione verso altre persone.</p>	<p>-infrazione ritenuta lieve: intervento educativo -infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg -infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</p> <p>-Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>
<p><b>Rispetto degli ambienti e delle cose</b> Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute Rispetto dei beni materiali</p>	<p>-Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....) -Danneggiamento volontario degli oggetti altrui ( corredo scolastico, effetti personali)</p>	<p>-infrazione ritenuta lieve: intervento educativo -infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg - quantificazione e corresponsione economica del danno</p>

## **DISCIPLINA D'USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI ( SMARTPHONE E TABLET)**

La scelta dell'Istituto tecnico commerciale aeronautico F Besta di **vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo *“Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”* emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web. A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne



richiedano l'utilizzo a scuola. comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

**Il presente regolamento è stato sottoposto alla commissione Anti – bullismo e approvato con verbale del 12/03/2019**

**Il presente regolamento, parte integrante al Regolamento d'Istituto, è approvato all'unanimità nella seduta del collegio docenti del 30/10/2018 con delibera n. 48 e nella seduta del Consiglio d'Istituto del 20/11/2018 con delibera n. 44.**

Il presente regolamento è soggetto a revisione annuale.

Ragusa

Il Referente per bullismo e cyberbullismo

Vincenzo Cilia

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Antonella Rosa